



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 13
DEL 24.05.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ed istituzione della Giornata Contro l'omobitansfobia.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì 24 del mese di MAGGIO alle ore 19:20 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ZANI MARILENA
CANDIAN MARTINA
ROSSI SILVIO
SALSA CLAUDIO
COMINCIOLI MATTEO
PAPURELLO BARBARA
ERBEIA MARCO
CAPPONI ELEONORA
BARLASSINA ATTILIO
BRUSTIA CRISTINA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
11	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ed istituzione della Giornata Contro l'omobitansfobia

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

ai fini della presente delibera:

- a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
- b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
- c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
- d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione;

Premesso che lo studio del 17 novembre 2011- Leggi discriminatorie, pratiche e atti di violenza contro gli individui in base al loro orientamento sessuale e identità di genere (Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity), che, pubblicato nel novembre 2011 da parte del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, contiene capitoli dedicati alla violenza praticata nei confronti delle persone LGBT, alle leggi e alle pratiche discriminatorie, incluse quelle in materia familiare e alle raccomandazioni proposte;

Considerato che Il Parlamento europeo, nel gennaio 2006, invita gli Stati membri ad intraprendere qualunque azione essi ritengano opportuna per lottare contro l'omofobia e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, nonché per applicare il principio di parità quale parte integrante delle rispettive società e dei rispettivi ordinamenti giuridici. La risoluzione, pertanto, propone agli Stati membri i seguenti strumenti di intervento: intensificare la lotta contro l'omofobia, sia con mezzi didattici sia attraverso strumenti amministrativi, giudiziari e legislativi; garantire che le dichiarazioni inneggianti all'omofobia o le istigazioni alla discriminazione siano condannate con la massima efficacia e che la libertà di manifestazione – sancita da tutti i trattati sui diritti dell'uomo – sia concretamente rispettata; includere la lotta contro l'omofobia al momento di stanziare i fondi e di coinvolgere le ONG di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali;

Considerato che gli Interventi di natura legislativa esposti dal Parlamento europeo, devono essere recepiti dagli Stati e contengono specifiche previsioni a favore delle persone LGBT, il rispetto dei diritti e della dignità di queste persone e la parificazione di diritti in materia familiare e di accesso al matrimonio

Vista La raccomandazione 1117 del 29.9.1989: sulla condizione delle persone transessuali;

Vista La risoluzione A3-0028/94: sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità;

Vista La raccomandazione n. 1474 (26.09.2000) a tutti gli Stati membri ad introdurre una completa legislazione antidiscriminatoria (oltre che a riconoscere la parità di diritti per le coppie omosessuali e ad includere un divieto esplicito di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali);

Vista La direttiva 2000/78 (recepita in Italia con il decreto legislativo n. 216 del 2003): stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Vista La risoluzione P7_TA (2011) 0427: sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite;

Vista La risoluzione P7_TA (2012) 0222: sulla lotta all'omofobia in Europa;

Vista La Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite (09.2011) che, presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, esorta, tra le altre cose, gli Stati membri e la Commissione e il SEAE ad affrontare in modo completo le disuguaglianze in questione; ribadisce la sua richiesta che la Commissione elabori una tabella di marcia globale contro l'omofobia, la transfobia e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere; si rammarica che nell'Unione europea i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e trans gender non siano ancora sempre pienamente rispettati;

Vista la Relazione sulla tabella di marcia dell'Ue contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2013/2183(INI)), con la quale Il Parlamento europeo ritiene che per combattere la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere sia necessario un analogo strumento politico globale, e da gennaio 2011 ha presentato la propria richiesta in tal senso decine di volte in varie risoluzioni, invitando la Commissione europea a definire una tabella di marcia contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La relazione in esame mostra una panoramica di tale politica globale.

Considerato che Il Consiglio d'Europa, attraverso i suoi organismi, è più volte intervenuto per promuovere azioni tese a realizzare il rispetto e il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBT:

- Raccomandazioni 924/1981: relativa alla discriminazione nei confronti degli omosessuali
- Raccomandazione 1470/2000: Situazione di gay e lesbiche e dei loro partner in materia di asilo e di immigrazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa
- Raccomandazione 1635/2003: lesbiche e gay nello sport
- Raccomandazione 1915/2010: discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e identità di genere
- Risoluzione 1728/2010: discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e identità di genere
- Carta dei Diritti Fondamentali dei cittadini dell'Unione europea Adottata nel 2000 e avente effetto giuridico vincolante nell'Unione a partire dal 2009. In essa è contenuto un divieto generale di discriminazione anche in base all'orientamento sessuale della persona umana e il riconoscimento del diritto di sposarsi e costituire una famiglia, senza esclusione per le persone omosessuali.
- Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere (Adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010 in occasione della 1081^a riunione dei Delegati dei Ministri) Il Comitato dei Ministri ha rimarcato che le persone LGBT sono state vittime per secoli di intolleranza e di discriminazione, anche all'interno delle loro famiglie, tramite forme di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza. Di particolare importanza è il richiamo al principio secondo il quale non può essere invocato nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né qualsivoglia precetto derivante da una "cultura dominante"

per giustificare il discorso dell'odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Agli Stati membri ha richiesto di riparare a qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, rivedendo le proprie leggi e promuovendo nuovi interventi legislativi finalizzati a combattere in modo efficace ogni discriminazione e a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone LGBT, anche in ambito familiare;

Considerato che In Italia la Legge n. 164 del 1982, consente la rettificazione di sesso alle persone transessuali;

Considerato che In materia di protezione nei luoghi di lavoro, si sono succedute più disposizioni che vietano discriminazioni dirette e indirette in ragione dell'orientamento sessuale della persona:

– articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 1970;

– decreto legislativo n. 216 del 2003;

– articolo 7 del Testo unico in materia di pubblico impiego, decreto legislativo n. 165 del 2001;

– articolo 10 del decreto legislativo n. 276 del 2003: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

– art. 1468 del Codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 2010;

– art. 21 del decreto legislativo n. 183 del 2010, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie, Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

Visto il testo unico dei servizi audiovisivi e radiofonici vieta la promozione delle discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale (art. 36-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005);

Visto l'art. 3 c. 1 della Costituzione italiana "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"

Vista la "**Legge Mancino**", emanata con il decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 - convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205, ed ora **Articolo 604 bis Codice Penale "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"** secondo la quale è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni;

Visti gli articoli della suddetta Legge, come seguono:

– L'art. 1 ("Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi") dispone quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] è punito:

• a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

– L'art. 2 ("Disposizioni di prevenzione") stabilisce che "chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" come sopra definiti "è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila." Inoltre lo stesso articolo vieta la propaganda negli stadi, disponendo che "è vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli" di cui sopra. "Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno";

Considerato che Il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia, ha stabilito che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. "non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango" fra cui:

- il principio di cui all'art. 3 Cost., che consacra la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale.

- gli obblighi internazionali, di cui all'art. 117 Cost. fra cui la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale firmata a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati contraenti si impegnano a condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della Convenzione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37581 del 07/05/2008).

Considerate altre disposizioni che proteggono l'orientamento sessuale sono contenute in provvedimenti e trattati che riguardano le materie di asilo, protezione internazionale ed estradizione:

art. 3 del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada del 13 gennaio 2005;

art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2007 n. 24

art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007;

Viste Le Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia 29 aprile 2014: In corso di esame in commissione (atto del Senato n. 1052)

- Fascicolo iter DDL S.1052 -Disegno di legge del 2013: Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere L'ordinamento italiano non prevede tuttora una normativa specifica per i reati di omofobia e transfobia;

Vista La Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: Legge 20 maggio 2016, n.76;

Considerata la vocazione INCLUSIVA degli amministratori

Considerato che si rende necessario intensificare l'azione di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità e della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità;

Considerata la necessità di contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e di individuare specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, pur salvaguardando in ogni caso, la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell' art.49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 11, contrari zero, astenuti zero, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1- È fatto assoluto divieto, su tutto il territorio regionale/ comunale, ivi comprese piattaforme online e profili attinenti al territorio, di avviare azioni di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità;

2- è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi o azioni l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità;

3- è istituita la Giornata contro l'omobitansfobia per il 17 maggio di ogni anno in occasione della Giornata Mondiale contro l'omobitansfobia. In occasione di tale giornata l'Ente si impegna alla realizzazione di iniziative di sensibilizzazione su tali temi in tutto il territorio di competenza. In caso di inosservanza dei divieti al punto 1 e 2 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, con l'ammenda di € 500,00".

4- di dichiarare il presente atto, con successiva e autonoma votazione con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 13 del 24.05.2022 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Passaro Dott. Armando -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dr. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro Dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubb. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/06/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 08/06/2022

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

